DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, CODICI C.E.R. 15.01.10*, 15.01.11*, 20.01.27*, 20.01.28 E 20.01.32 (CIG 842265746F).

1. PREMESSE

Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero (di seguito Consorzio), con sede amministrativa in Bussolengo Via Andrea Mantegna 30/B - 37012 e sede legale in C.so Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di Verona (P.E.C. consorziovr2@legalmail.it), ha determinato di affidare il servizio di trattamento dei rifiuti urbani pericolosi codici C.E.R. 15.01.10*, 15.01.11*, 20.01.27*, 20.01.28 e 20.01.32.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata** telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, con applicazione del criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è Verona (codice NUTS ITH31) CIG **842265746F.**

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore Generale dott. Thomas Pandian.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Disciplinare di gara;
3. D.G.U.E;
4. Offerta Economica a Sistema ed Offerta Economica Stazione Appaltante;
5. "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel";
6. Modello Domanda di Partecipazione;
7. Dichiarazione ATI costituita;
8. Dichiarazione ATI non ancora costituita;
9. Dichiarazione di Avvalimento.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti informatici.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici, comprese quelle previste dall'art. 76, comma 5, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante consorziovr2@legalmail.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

3.1 OGGETTO

Costituisce oggetto della procedura il servizio di trattamento dei RUP-Rifiuti Urbani Pericolosi codici C.E.R. 15.01.10*, 15.01.11*, 20.01.27*, 20.01.28, 20.01.32 conferiti direttamente presso l'impianto, raccolto nei 58 Comuni ricompresi nella delimitazione territoriale del Consiglio di Bacino Verona Nord, per i quali il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero bandisce la presente procedura di gara. (CPV **90520000-8**).

Il bacino d'utenza del Consiglio di Bacino Verona Nord attualmente comprende i Comuni di Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Vestenanova, Villafranca di Verona.

I comuni di Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Velo Veronese potrebbero conferire come Unione di Comuni.

Nel caso di adesione di ulteriori nuovi comuni, saranno tempestivamente comunicati gli estremi anagrafici e la stima del rifiuto prodotto che sarà conferito presso l'impianto della ditta

aggiudicataria del servizio. Tale variazione costituirà parte integrante del presente disciplinare.

3.2 IMPORTO

Il valore dell'appalto a base di gara è stimato in € 181.950,00 (centottantunomilanovecentocinquanta/00), di cui costi per la sicurezza da rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), non soggetti a ribasso, ex commi 3 e 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pari ad € 0,00 annui.

L'offerta dovrà essere inferiore al prezzo posto a base di gara. In particolare si stimano le seguenti quantità:

C.E.R. 15.01.10* – IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE **15** t/anno **- €/ton 1.550,00;**

C.E.R. 15.01.11* - IMBALLAGGI METALLICI COMPRESI SOTTO PRESSIONE **20** t/anno **- €/ton 1.550,00;**

C.E.R. 20.01.27* – VERNICI PERICOLOSE **52** t/anno **- €/ton 850,00;**

C.E.R. 20.01.28 – VERNICI NON PERICOLOSE **135** t/anno **- €/ton 500,00;**

C.E.R. 20.01.32 – MEDICINALI NON PERICOLOSI **32** t/anno **- €/ton 500,00.**

A riguardo si precisa che i quantitativi di rifiuti sopra indicati, in quanto stimati, sono suscettibile di incrementi/decrementi. Tale oscillazione non potrà dare diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della stazione appaltante.

La determinazione dei corrispettivi contrattuali avverrà computando le prestazioni effettivamente eseguite dall'appaltatore con metodo "a misura" per il prezzo imponibile finito pari a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) per ogni tonnellata di rifiuto cer 15.01.10*, a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) per ogni tonnellata di rifiuto cer 15.01.11*, a € 850,00 (ottocentocinquanta/00) per ogni tonnellata di rifiuto cer 20.01.27*, a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni tonnellata di rifiuto cer 20.01.28, a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni tonnellata di rifiuto cer 20.01.32 così come rideterminato in forza del ribasso d'asta formulato in sede di gara.

Il prezzo unitario (€/ton.) del servizio verrà applicato sul materiale effettivamente pervenuto all'impianto finale e sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.
L'Appaltatore deve essere in grado di trattare, nel periodo di vigenza del contratto, tutto il quantitativo di rifiuto indicato nel presente disciplinare, nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite nei decreti autorizzativi e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'operatore economico affidatario è altresì tenuto a presentare alla stazione appaltante il **DUVRI** (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 prima della partenza del servizio e dovrà essere adeguatamente implementato mediante il "*Verbale di sopralluogo*" previo accordo con la ditta che effettua il servizio di trasporto del rifiuto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo a base d'asta comprende i costi della **manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a euro **36.390,00** annuali **(euro trentaseimilatrecentonovanta/00)** IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, l'operatore economico offerente dovrà indicare, in sede di offerta, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ossia relativi alla sicurezza intesa come costi specifici aziendali (e quindi compresi nell'importo risultante dal ribasso offerto).

Il valore massimo complessivo della procedura (durata 1 anno comprensiva di facoltà di proroga di mesi 3) è quantificato in € 213.700,00 (duecentotredicimilasettecento/00) e al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La Stazione Appaltante procederà, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), alla revisione dei prezzi a partire dal secondo anno contrattuale.

Il prezzo offerto si intende formulato dall'appaltatore a proprio rischio, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti, giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi,

oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente la piena e corretta esecuzione del servizio.

Descrizione servizio	IMPORTO lordo soggetto a ribasso	MANODOPERA (ex art 23 c. 16)	COSTI DUVRI (art. 26 D.Lgs.81/2008)
Servizio di smaltimento codici CER **20.01.27* - 20.01.28 - 15.01.10* - 15.01.11* - 20.01.32**	**€ 181.950,00**	€ 36.390,00	€ 00,00

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

L'appalto avrà durata di anni 1 (uno) dall'aggiudicazione, con facoltà di proroga tecnica di mesi 3 (tre) ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio oggetto dell'appalto, per i rifiuti codice **C.E.R. 20.01.27*, 20.01.28, 15.01.10* e 15.01.11*** dovrà essere attivato a far data dal giorno successivo all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 in pendenza della stipula del contratto.
Il servizio oggetto dell'appalto, per i rifiuti codice **C.E.R. 20.01.32** dovrà essere attivato a far data dal **01/01/2021.**

La stazione appaltante si riserva altresì di usufruire, qualora ritenesse necessario, dell'art. 106, comma 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 e seguenti del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, in possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, i **consorzi** di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai **consorzi** di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le **reti di imprese** di cui all'art.45, comma 2, lett. f,) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

  a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

  b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

  c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 367 del 16/03/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) del D. lgs. 50/2016 e della L. 120/2020, avverrà mediante il criterio del **prezzo più basso** rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e con valutazione dell'offerta anomala in base all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione della procedura sarà effettuata sull'importo complessivo offerto e non sui singoli prezzi a tonnellata per i codici C.E.R. oggetto dell'appalto.

Il concorrente dovrà comunque presentare, su apposito **Modello "Offerta Stazione Appaltante"** il **dettaglio dei singoli prezzi a tonnellata** che determinano la composizione dell'offerta complessiva di gara e che dovranno essere fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale (salvo revisione dei prezzi secondo indice ISTAT).

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Dopo tale periodo l'offerente si riterrà svincolato da detto obbligo.

Non sono ammesse offerte in aumento e nel caso vi siano offerte uguali procede in automatico il Sistema.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; parimenti si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.

7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, viene presentata mediante la compilazione dell'**Allegato – Domanda di partecipazione**, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 2/12/2000 n. 445.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda il concorrente indica l'indirizzo PEC, coincidente con l'indirizzo inserito nella piattaforma "Sintel/Aria", ai fini delle comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76 del Codice.

La domanda è sottoscritta digitalmente e presentata:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

  Il concorrente allega **copia conforme all'originale della procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

7.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, il concorrente dovrà produrre il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** per attestare l'assenza di motivi di esclusione e dichiarare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

E' redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 contenente le seguenti dichiarazioni:

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;

- di soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83, D. Lgs. 50/2016 e indicati nel presente disciplinare;
- di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati dall'art. 91, D. Lgs. 50/2016 (in caso di riduzione dei candidati – es procedure ristrette).

In base al suddetto regolamento di esecuzione UE/2016/7 e alla sopracitata circolare, è stabilito che:

- operatore economico singolo: l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;
- operatore economico singolo con avvalimento: l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per ciascuna impresa ausiliaria; ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti relative a ciascuno dei soggetti interessati;
- operatore economico singolo con "impegno/disponibilità": l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulla disponibilità di altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per ciascuna impresa che presta impegno/disponibilità;
- raggruppamenti temporanei: se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste;
- consorzio: se l'operatore economico che partecipa è un consorzio, deve essere presentato un DGUE distinto dal consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici ivi indicate;
- imprese aderenti ad un contratto di rete: se più operatori economici partecipano quali imprese aderenti ad un contratto di rete:
  - se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: deve essere presentato un unico DGUE da parte del soggetto giuridico;
  - se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma non ha soggettività giuridica: va presentato un unico DGUE sottoscritto dall'impresa con funzioni di organo comune e da tutte le altre imprese, aderenti al contratto di rete, che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di organo comune senza potere di rappresentanza oppure se l'organo comune ha potere di rappresentanza ma non possiede i requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara: il DGUE deve essere presentato dall'impresa aderente al contratto di rete con qualifica di mandataria e, come per i raggruppamenti, un DGUE per ciascun operatore economico partecipante.

7.2 MODELLO OFFERTA STAZIONE APPALTANTE

Il concorrente dovrà presentare, su apposito **Modello "Offerta Stazione Appaltante"** il **dettaglio dei singoli prezzi a tonnellata** che determinano la composizione dell'offerta complessiva di gara e che dovranno essere fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale (salvo revisione dei prezzi secondo indice ISTAT).

Il legale rappresentante della ditta partecipante dovrà inoltre dichiarare, compilando l'Allegato Modulo Offerta, **l'ubicazione dell'impianto**:

- se l'impianto indicato in sede di offerta sarà ubicato in un'area territoriale ricompresa nel raggio di 70 (settanta) chilometri in linea d'aria dalla sede legale del Consiglio, stabilita in Corso Garibaldi, 24 Villafranca di Verona (VR), sarà corrisposto per intero il corrispettivo €/ton di affidamento;

- qualora l'impianto disti oltre 70 km in linea d'aria dalla sede legale del Consiglio, al fine di contemplare i maggiori costi di trasporto, dovrà essere corrisposto alla stazione appaltante un importo pari a € 1,50 per ogni kilometro eccedente i 70 km in linea d'aria dalla sede legale del Consiglio, per ogni viaggio.

7.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento telematico della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del **modello F23**, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (**Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero – corso Garibaldi 29 – 37069 Villafranca di Verona – C.F. 02795630231**);
- del codice ufficio o ente (**T6Z**);
- del codice tributo (**456T**);
- della descrizione del pagamento **("Imposta di bollo – Gara per l'affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti urbani pericolosi codici C.E.R. 15.01.10*, 15.01.11*, 20.01.27*, 20.01.28. e 20.01.32 – CIG 842265746F).**

Il concorrente dovrà attraverso il Sistema far pervenire all'Amministrazione, entro il termine per la presentazione dell'offerta, **copia informatica del modello F23** a comprova del pagamento dell'imposta di bollo.

In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi il bollo è dovuto solo dalla mandataria capogruppo; nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il bollo è dovuto dal consorzio medesimo; nel caso di aggregazioni di rete il bollo è dovuto dall'organo comune/mandataria.

8. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e per tutta la durata del contratto, i requisiti così come di seguito indicati:

8.1 REQUISITI D'ORDINE GENERALE

a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. **80** del Codice;

b) non devono trovarsi in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del DL n. 78 del 03/05/2010 (conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello stesso DM 14/12/2010.

Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nelle sezioni pertinenti del DGUE:

8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 DEL CODICE)

a) Iscrizione al Registro della **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** conforme all'oggetto della gara ovvero, se di uno degli Stati dell'Unione ad altro registro equipollente in base alla legislazione vigente dello stato di appartenenza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 3 del Codice;

b) registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o **certificazione ISO 14001** o adeguate prove che dimostrino la capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione di un sistema di gestione ambientale;

c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2008** o successiva. La conformità del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 comprendente nell'oggetto le attività necessarie all'espletamento dei servizi di cui alla presente gara;

8.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 4, DEL CODICE)

a) fatturato complessivo dell'ultimo anno non inferiore al valore oggetto dell'appalto;

b) aver eseguito nell'anno antecedente servizi oggetto dell'appalto per un importo non inferiore all'importo a base di gara.

8.4 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 83, C. 6, ART. 86 E ALLEGATO XVII, PARTE I, DEL CODICE)

a) **indicazione dell'impianto e/o degli impianti** cui saranno conferiti i rifiuti oggetto dell'appalto (ragione sociale - localizzazione dell'impianto – quantitativo di rifiuto da trattare), *(in caso di A.T.I. dev'essere unica e prodotta solo dalla mandataria per le A.T.I. costituite e costituende);*

b) possesso dell'**Autorizzazione Provinciale relativa alla gestione dell'area/impianto,** e inserendola nei requisiti richiesti in AVCPass a seguito di rilascio del PASSOE:

Nel caso di **impianto in disponibilità**, allegare dichiarazione relativa all'**impegno alla sottoscrizione di contratto di disponibilità** firmato con la ditta proprietaria dell'impianto. La presente dichiarazione non potrà essere variata sino all'aggiudicazione e dovrà essere comprensiva di copia di "*Autorizzazione impianto*". Indicare inoltre nella dichiarazione, in sede di gara, il nominativo della ditta, la localizzazione dell'impianto in disponibilità e il quantitativo di rifiuto da trattare.

Prima della stipula del contratto di aggiudicazione della presente procedura d'appalto, la ditta affidataria dovrà presentare alla stazione appaltante **copia del contratto di disponibilità,** sottoscritta con la ditta proprietaria dell'autorizzazione, in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa (*nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, o associate, o da associarsi, o in caso di subappalto, la stessa documentazione dovrà essere prodotta da tutti i legali rappresentanti*).

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di domanda di partecipazione utilizzando il DGUE in formato elettronico.

La Stazione appaltante provvederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di carattere economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera dell'AVCP n. 157/2016, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS,** reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute al fine di ottenere il **PASSOE**. Il PASSOE deve essere prodotto dal concorrente, dai subappaltatori ed eventualmente dall'ausiliaria.

Si ricorda che il concorrente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per presentare la propria offerta.

8.5 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti di seguito.

Il **requisito di idoneità professionale** di cui al punto 8.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria, e le capacità tecniche e professionali** di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, devono essere posseduti almeno dalla mandataria.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

8.5.1 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti utilizzare il modello allegato alla procedura (di cui all'art 2.1 "documenti di gara" del presente disciplinare).

8.5.2 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti utilizzare il modello allegato alla procedura (di cui all'art 2.1 "documenti di gara" del presente disciplinare) unitamente alla copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

8.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti di seguito.

Il **requisito di idoneità professionale** di cui al punto 8.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria, e le capacità tecniche e professionali** di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione nel registro della CCIAA) stante la sua natura soggettiva (artt. 2195 e ss del cc).

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente dovrà trasmettere la documentazione relativa all'avvalimento, con la "Documentazione amministrativa", Step 1 della procedura in Sintel in particolare:

- Dichiarazione dell'Ausiliaria di cui all'Allegato all'art 2.1 "documenti di gara" del presente disciplinare;

- Copia del contratto, firmato digitalmente dai soggetti coinvolti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. Il contratto, a **pena di nullità**, deve contenere l'indicazione specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

10. SUBAPPALTO

La ditta concorrente, in sede di offerta, dichiara la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, indicando, in fase di offerta, i servizi o le parti del servizio che intende subappaltare.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Per tutto quanto non espressamente indicato si applica integralmente l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cessione del contratto è tassativamente vietata. In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, determina lo scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

11. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

11.1 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti del **decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020,** i concorrenti, dovranno presentare, unitamente all'offerta, una garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al **1% (un per cento**) dell'importo di gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 D. Lgs n. 159/2011.

Copre inoltre ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento e le altre ipotesi rientranti in base al Codice.

La garanzia, il cui beneficiario sarà il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, potrà essere costituita a scelta del concorrente, con la modalità prevista ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice.

a) tramite bonifico bancario;

b) in assegni circolari, intestati al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, in qualità di stazione appaltante;

c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;

d) da fideiussione bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dello stesso art. 93, comma 2, non è possibile costituire la garanzia provvisoria in contanti, superando la stessa il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 231/2007.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

a) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

b) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice;

c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

d) prevedere espressamente:

   i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

   ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

   iii. l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria deve essere presentata attraverso la piattaforma elettronica SINTEL con firma digitale del concorrente e del garante.

11.2 RIDUZIONI

L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, nei seguenti casi:

a) riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

d) riduzione del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui alla lettera a) del precedente capoverso, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire dei benefici di cui alle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, NON CUMULABILE con le riduzioni sopra evidenziate, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art.48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese direte.

11.3 SVINCOLO

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

11.4 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare in favore della stazione appaltante:

a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, con le eventuali riduzioni previste dall'art. 93 del medesimo decreto legislativo.

b) una polizza assicurativa per la **copertura RCT/O** della responsabilità civile verso terzi, di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

I concorrenti non devono effettuare il pagamento del **contributo** previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo quanto disposto dall'art. 65 del D.L. 34/2020.

13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

13.1 TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro il termine perentorio indicato in piattaforma informatica Sintel.

13.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia spa al link https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese.

Per la presentazione delle offerte fare riferimento all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel". Tutta la documentazione per la quale è necessaria la sottoscrizione da parte del/i soggetto/i offerente/i, deve essere sottoscritta digitalmente, come meglio specificato nell'allegato "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*".

Offerta Tecnica

Al secondo step del percorso guidato "Invia Offerta", l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

Offerta Economica

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve:

- inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro, I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) con le caratteristiche sotto specificate.

L'operatore economico dovrà indicare, pena l'esclusione, negli appositi campi:

- campo "**Offerta economica**" il **valore complessivo offerto** – espresso in Euro, IVA esclusa, con cinque cifre decimali, **comprensivo dei costi** (costi della sicurezza derivanti da interferenza, costi del personale e costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico);
- "di cui **costi della sicurezza derivanti da interferenza**": il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze;
- "di cui **costi del personale**" il valore del costo del personale (manodopera) quantificato dall'operatore economico (art. 95, comma 10, del Codice), già ricompreso nel "prezzo fisso";
- "di cui **costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**": il valore dei costi della sicurezza aziendali di cui all'art 95, comma 10 del Codice, già ricompresi nel

"prezzo fisso".

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano prodotte, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15. OPERAZIONI DI GARA

15.1 PROCEDIMENTO

L'avvio delle operazioni con l'attivazione della prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa, è fissata per le **ore 11.00** del giorno **26 OTTOBRE 2020** attraverso la piattaforma Sintel.

La gara si svolgerà attraverso la piattaforma Sintel di ARCA spa nelle seguenti forme:

- Valutazione documentazione amministrativa – seduta pubblica in Sintel – **RUP**;
- Valutazione offerta economica – seduta pubblica in Sintel – **RUP.**

Gli operatori economici offerenti potranno in ogni momento vedere lo stato della procedura di gara accedendo direttamente alla piattaforma Sintel; la gara telematica garantisce la tracciabilità di tutte le fasi, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva presentazione delle offerte telematiche inviate dai concorrenti e, una volta aperta la **busta A**, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) trasmettere il verbale di gara al dirigente competente che adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica, il RUP procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti e redigendo la graduatoria provvisoria. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Nel caso in cui la verifica della documentazione amministrativa venga completata nel corso della prima seduta, attraverso l'esatta individuazione dei concorrenti ammessi alla procedura oppure esclusi dalla stessa, quindi senza la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, l'esame delle offerte economiche potrà essere effettuato nel corso della medesima seduta.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, il Sistema, come descritto al successivo punto 15.2 e come previsto dall'art. 97del Codice procederà al calcolo della soglia di anomalia.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Le date delle successive sedute pubbliche telematiche saranno comunicate ai concorrenti attraverso la funzionalità "Comunicazioni di gara" presente sulla piattaforma Sintel.

15.2 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il sistema provvederà in automatico al calcolo ai sensi del Decreto Sblocca cantieri.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

15.3 PARITÀ TRA LE OFFERTE

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 RD n. 827/1924. In caso di sorteggio si procederà mediante estrazione da effettuarsi, in seduta pubblica, mediante sorteggio da urna chiusa, la quale conterrà un numero di schede pari a quello dei soggetti che abbiano presentato offerte di eguale valore. Tali schede verranno ripiegate e saranno riportanti l'una il nominativo di uno dei concorrenti, l'altra il nominativo del secondo concorrente, e così via. Nel caso in cui tale opzione fosse prevista, la procedura verrà effettuata direttamente attraverso la piattaforma Sintel.

15.4 SOSTITUZIONE O RITIRO DELLE OFFERTE

In caso di sostituzione o ritiro dell'offerta, si prega di prendere visione di quanto indicato nel manuale Sintel "Partecipazione alle gare" disponibile nella sezione "Help", "Guide e Manuali", riferita all'operatore economico (Sintel, Guide per l'Utilizzo della Piattaforma Sintel).

15.5 PROPOSTA – VERIFICA E AGGIUDICAZIONE

Dopo aver concluso le operazioni di gara, l'Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del Codice, è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta regolare, purché reputata conveniente e congrua o diversamente di non aggiudicare se il prezzo non è ritenuto congruo.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito all'art. 32 comma 8 del Codice.

15.6 EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

15.7 TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avviene nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, conformemente a quanto definito dal presente Disciplinare di Gara.

15.8 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel caso in cui l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

L'Amministrazione, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, del D. Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori/servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fattura elettronica in regime IVA SPLIT PAYMENT previa attestazione da parte dell'Ufficio Tecnico consortile della corretta esecuzione del servizio.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento nel rispetto delle previsioni normative previste dal D. Lgs. 192/2012. A tal proposito si precisa che i 30gg per il pagamento delle fatture decoreranno dagli adempimenti previsti dal comma successivo e dalle verifiche atte ad accertare la corrispondenza.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art.48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2006. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento la stazione appaltante corrisponderà gli interessi moratori così come previsti dal D. lgs. 192/2012.

17. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e dall'art. 3 della L. 120/2020.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma privata a cura degli uffici consortili. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. La cessione del contratto è vietata.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o

del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Il contratto verrà sottoscritto con la previsione che, se prima della sua conclusione, dovessero essere completate tutte le procedure previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012, detto contratto di servizi sarà trasferito automaticamente all'ente gestore individuato dal Consiglio di Bacino Verona Nord senza soluzione di continuità.

Il presente disciplinare fa parte integrante del contratto di appalto.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non preventivamente approvata dalla stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla stazione appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione er scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'A.T.I. aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

18. CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente il contratto, incluse quelle relative alla validità, esecuzione, mancata esecuzione, risoluzione, interpretazione, e limiti delle specifiche tecniche, è competente in via esclusiva il foro di Verona.

Il **Responsabile del Procedimento (R.U.P.)** inerente la presente procedura d'appalto è il Direttore Generale del Consorzio, dott. Thomas Pandian.

19. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Reg. 2016/679/UE cd. G.D.P.R. e ogni eventuale testo legislativo di adeguamento allo stesso e/o provvedimento dell'Autorità garante, i dati personali e/o particolari forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno trattati dalla Stazione Appaltante per le finalità connesse alla gara stessa e all'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto d'appalto (art. 6.1 lett. b) G.D.P.R.). Le ditte e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 12 e ss. Del regolamento stesso. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Stazione Appaltante in persona del suo legale rappresentante e i suoi dati di contatto sono mail: consorziovr2@legalmail.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Thomas Pandian
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)